

COMMISSIONE VII  
LAVORI PUBBLICI

LIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 LUGLIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>		<b>PAG.</b>
	PAG.	<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> )	
<b>Congedo:</b>		Autorizzazione di spesa per le opere di navigazione interna del canale navigabile Migliarino-Ostallato-Porto Garibaldi. ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ). (2325)	560
PRESIDENTE . . . . .	558	PRESIDENTE . . . . .	560
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		GUARIENTO, <i>Relatore</i> . . . . .	560
PRESIDENTE . . . . .	558	GORINI . . . . .	560
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ).		CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	560
Esecuzione a pagamento differito dei lavori di costruzione di un canale sussidiario della vasca di Succivo (Napoli). ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (2210) . . . . .	558	Ammontare dei mutui per il completamento, raddoppio o adeguamento di autostrade statali che l'A. N. A. S. è autorizzata a contrarre in applicazione della legge 21 maggio 1955, n. 463. (2373) . . . . .	561
PRESIDENTE . . . . .	558	PRESIDENTE . . . . .	561
MERENDA, <i>Relatore</i> . . . . .	558	CERVONE, <i>Relatore</i> . . . . .	561
CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	558	PACATI . . . . .	561
<b>Disegno e proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	561
Estensione delle provvidenze previste dalle leggi 14 febbraio 1949, n. 39, 9 novembre 1949, n. 939 e 1° ottobre 1951, n. 1133, ai danni causati dai terremoti del febbraio e marzo 1955 in provincia di Foggia. ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ). (2324)		Modifiche alla legislazione vigente in materia di concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di propiocoltura ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (2366)	562
MAGNO ed altri. Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dal terremoto del febbraio 1955 nella zona del Comune di Monte Sant'Angelo. (1499) . . . . .	559	PRESIDENTE . . . . .	562, 563
PRESIDENTE . . . . .	559	VERONESI, <i>Relatore</i> . . . . .	562
GIGLIA, <i>Relatore</i> . . . . .	559	POLANO . . . . .	562
CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	559	MATEUCCI . . . . .	562
		CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	562, 563
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	563

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1956

**La seduta comincia alle 9,30.**

SANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Basile Guido.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Cervellati è sostituito dal deputato Zamponi.

Comunico altresì che partecipa alla seduta, a sua richiesta, senza voto deliberativo, il deputato Gorini.

**Discussione del disegno di legge: Esecuzione a pagamento differito dei lavori di costruzione di un canale sussidiario della vasca di Succivo (Napoli). (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2210).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esecuzione a pagamento differito dei lavori di costruzione di un canale sussidiario della vasca di Succivo (Napoli) ».

Il relatore, onorevole Merenda, ha facoltà di svolgere la relazione.

MERENDA, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione, già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato, e sul quale ha espresso parere favorevole la IV Commissione (Finanze e tesoro) della Camera, è stato dettato dalla necessità di provvedere a completare l'opera di riparazione dei danni causati dalle alluvioni del settembre 1938 nella zona di Succivo, in provincia di Napoli.

Con regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 2174, fu autorizzata, a tale scopo, la spesa di quattro milioni di lire, somma che si dimostrò insufficiente. Di conseguenza, la mancata esecuzione di tutte le opere e le successive alluvioni verificatesi nella stessa zona sono state la causa di nuovi e ingenti danni che richiedono un'urgente opera di riparazione.

I proprietari e i coloni danneggiati hanno reclamato il risarcimento da parte del comune, il quale aveva intentato una azione giudiziaria nei confronti dell'amministrazione dello Stato per ottenere il ripristino delle opere danneggiate. Poiché l'esito del giudizio si presentava

molto incerto, il Governo ha ritenuto opportuno di aderire alla richiesta di completamento delle opere di ripristino, predisponendo il disegno di legge che è oggi al nostro esame. La sua formulazione è così semplice che non richiede una particolare illustrazione da parte del vostro relatore, che lo raccomanda alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto dal Relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

**ART. 1.**

È autorizzata l'esecuzione, a cura e spese del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di costruzione di un canale emissario dalla vasca di Succivo sino ai RR. Lagni e di ripristino della via Arena, a complemento delle opere eseguite nella stessa zona in base al regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 2174, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

(*E approvato*).

**ART. 2.**

I lavori di cui al precedente articolo 1 sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, a tutti gli effetti di legge.

(*E approvato*).

**ART. 3.**

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, nei limiti di spesa di lire 235 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'esercizio finanziario 1956-57.

(*E approvato*).

**ART. 4.**

È ridotta di lire 235 milioni l'autorizzazione di spesa di lire 16 miliardi e 200 milioni di cui all'articolo 2 della legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1956-57 e, in corrispondenza, è ridotto di pari somma lo stanziamento del capitolo 186 dello stato di previsione medesimo per il detto esercizio.

(*E approvato*).

## ART. 5.

All'onere di 235 milioni dipendente dall'applicazione della presente legge si farà fronte con la disponibilità derivante dalla riduzione disposta dal precedente articolo.

(È approvato).

## ART. 6.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Avverto che, in sede di coordinamento, sarà provveduto a correggere il titolo che, per un evidente errore materiale, reca le parole « a pagamento differito », laddove la spesa ha luogo in un solo esercizio finanziario, come previsto nell'articolo 3, modificato, in conformità, dal Senato.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Estensione delle provvidenze previste dalle leggi 14 febbraio 1949, n. 39, 9 novembre 1949, n. 939, e 1° ottobre 1951, n. 1133, ai danni causati dai terremoti del febbraio e marzo 1955, in provincia di Foggia. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2324), e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Magno ed altri: Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dal terremoto del febbraio 1955 nella zona del comune di Monte Sant'Angelo (Foggia). (1499).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione delle provvidenze previste dalle leggi 14 febbraio 1949, n. 39, 9 novembre 1949, n. 939, e 1° ottobre 1951, n. 1133, ai danni causati dai terremoti del febbraio e marzo 1955 in provincia di Foggia », e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Magno, Scappini, Pelosi e De Lauro Matera Anna: « Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dal terremoto del febbraio 1955 nella zona del comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) ».

Poiché i due provvedimenti trattano la stessa materia, in considerazione del fatto che il disegno di legge è già stato approvato dal Senato, la discussione si svolgerà sul testo go-

vernativo, intendendosi assorbita da quest'ultimo la proposta di legge di iniziativa parlamentare.

(La Commissione approva).

Il relatore, onorevole Giglia, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIGLIA, *Relatore*. Come ha accennato il Presidente, i due provvedimenti sono identici e variano soltanto nelle cifre. Entrambi tendono, infatti, a concedere provvidenze per la riparazione di danni causati da terremoti verificatisi in provincia di Foggia. Senonché, il disegno di legge prevede una spesa per il bilancio dello Stato di lire 180 milioni, mentre la proposta di iniziativa parlamentare prevede una spesa di 350 milioni; inoltre, mentre l'onorevole Magno e gli altri colleghi prevedono un intervento dello Stato nella misura del 70 per cento, il disegno di legge del Governo limita quest'intervento al 50 per cento, analogamente ai precedenti interventi in casi di calamità.

Per quanto riguarda il resto, nulla ho da rilevare. Pertanto, anche in considerazione della già avvenuta approvazione al Senato del disegno di legge, invito gli onorevoli colleghi a votare quest'ultimo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si associa alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2324, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

Le disposizioni di cui alle leggi 14 febbraio 1949, n. 39, articolo 1; 9 novembre 1949, n. 939, articolo 1 - lettera e); 1° ottobre 1951 n. 1133, articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sono estese ai danni prodotti in provincia di Foggia dai terremoti verificatisi nel febbraio e marzo 1955.

(È approvato).

## ART. 2.

I lavori da eseguire a cura dello Stato in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti ed indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

(È approvato).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1956

## ART. 3.

Per provvedere alla esecuzione delle opere ed alla concessione dei sussidi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 180 milioni.

(È approvato).

## ART. 4

Alla spesa autorizzata con il precedente articolo si farà fronte mediante riduzione di una corrispondente aliquota degli stanziamenti iscritti nel capitolo 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle conseguenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per le opere di navigazione interna del canale navigabile Migliarino-Ostellato-Porto Garibaldi. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2325).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Autorizzazione di spesa per le opere di navigazione interna del canale navigabile Migliarino-Ostellato-Porto Garibaldi ».

Il relatore, onorevole Guariento, ha facoltà di svolgere la relazione.

GUARIENTO, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione è stato già approvato dal Senato ed ha avuto il parere favorevole della IV Commissione (Finanze e tesoro) della Camera.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge, il Governo fa una lunga premessa per dimostrare la necessità e l'urgenza di completare, non solo, ma di estendere, le opere destinate ad incrementare la navigazione interna, che, fin dall'inizio dell'ultima guerra, è andata sempre peggiorando e che ora addirittura langue, né potrà riprendersi finché ad essa non saranno destinati fondi sufficienti.

Con questo disegno di legge, il Governo dà una prova di buona volontà, poiché, con lo stanziamento di un miliardo e duecento milioni, il Governo intende contribuire al completamento delle opere di navigazione del canale Migliarino-Ostellato-Porto Garibaldi, che a causa degli eventi bellici erano state interrotte. Quest'opera, veramente grandiosa, farà

si che possa diventare completamente navigabile per natanti da 600 tonnellate l'intera linea che da Pontelagoscuro, attraverso Ferrara, Migliarino e Ostellato, giunge a Porto Garibaldi.

La relativa spesa viene suddivisa in quattro esercizi finanziari, a partire dall'esercizio finanziario 1956-57, sul quale graverà una spesa di 200 milioni; 400 milioni graveranno in ciascuno dei due esercizi finanziari successivi e, infine, duecento milioni nell'esercizio 1959-60.

Data l'importanza e l'utilità di queste opere, penso che la Commissione non avrà difficoltà ad accogliere il mio invito di votare il disegno di legge in questione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GORINI. Nell'associarmi all'invito rivolto dal relatore, desidero fornire alcuni dati relativi al canale di cui si occupa il disegno di legge. La sua costruzione fu iniziata nel lontano 1919 e le opere fin qui eseguite, ragguagliate alla moneta attuale, son costate oltre tre miliardi. Con la somma prevista da questo provvedimento, non solo si fa un ottimo affare, perché si valorizza la somma già spesa, ma daremo un notevole incremento anche dal punto di vista industriale a tutta la zona che esso attraversa, permettendo ai natanti di arrivare dall'Adriatico fino alla zona industriale di Ferrara senza scalo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ringrazio il relatore e l'onorevole Gorini per le ulteriori informazioni che ha voluto fornire. L'opera prevista in questo disegno di legge si commenta da sé. Noi ci auguriamo che essa sia il primo passo verso la completa soluzione del problema della navigazione interna, particolarmente per quella riguardante il Po e tutta la valle padana. Il Governo è convinto che da questo primo passo sarà preso l'avvio per la soluzione integrale del problema.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

Per il completamento dei lavori di costruzione del canale navigabile Migliarino-Ostellato-Porto Garibaldi è autorizzata la spesa di lire 1.200.000.000.

(È approvato).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1956

## ART. 2.

La spesa di lire 1.200.000.000 di cui al precedente articolo sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200.000.000 nell'esercizio finanziario 1956-1957, lire 400.000.000 in ciascuno degli esercizi 1957-58 e 1958-59 e lire 200.000.000 nell'esercizio 1959-60.

(È approvato).

## ART. 3.

Alla copertura della spesa di lire 200 milioni, a carico dell'esercizio 1956-57, si provvederà con una equivalente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

## ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Ammontare dei mutui per il completamento, raddoppio o adeguamento di autostrade statali che l'Azienda autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) è autorizzata a contrarre in applicazione della legge 21 maggio 1955, n. 463. (2373).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ammontare dei mutui per il completamento, il raddoppio o adeguamento di autostrade statali che l'Azienda autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) è autorizzata a contrarre in applicazione della legge 21 maggio 1955, n. 463 ».

Il relatore, onorevole Cervone, ha facoltà di svolgere la relazione.

CERVONE, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione non ha bisogno di essere illustrato, sia perché la relazione ministeriale è quanto mai esauriente sia perché la materia è stata lungamente dibattuta in aula, in sede di discussione del bilancio dei lavori pubblici.

Il provvedimento ha avuto il parere favorevole della IV Commissione (Finanze e tesoro) e, in tal senso, invito la Commissione a votare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PACATI. Debbo esprimere il mio compiacimento, perché son sicuro che questo provvedimento darà modo di provvedere a quelle opere tanto necessarie alla viabilità, poiché serviranno a contenere il numero impressionante degli incidenti che fanno giornalmente grondare di sangue talune autostrade, come, per esempio, la Milano-Bergamo-Brescia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono lieto che la Commissione non sollevi difficoltà all'approvazione di questo disegno di legge, perché in tal modo si mette l'A.N.A.S. in condizione di dare immediatamente corso ai lavori, e in particolare ai lavori di raddoppio del tratto Milano-Bergamo-Brescia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

I mutui previsti dall'articolo 6 della legge 21 maggio 1955, n. 463, possono essere contratti dall'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per il finanziamento di opere di completamento, di raddoppio o di adeguamento di autostrade statali già esistenti, fino al limite di 50 miliardi di lire.

L'ammontare dei mutui che l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali potrà annualmente contrarre fino alla complessiva concorrenza di 50 miliardi di lire di cui al comma precedente, è ripartito negli esercizi finanziari dal 1956-57 nella seguente misura:

Esercizio 1956-57 . . . . .	4 miliardi
» 1957-58 . . . . .	8 »
» 1958-59 . . . . .	8 »
» 1959-60 . . . . .	8 »
» 1960-61 . . . . .	8 »
» 1961-62 . . . . .	5 »
» 1962-63 . . . . .	4 »
» 1963-64 . . . . .	3 »
» 1964-65 . . . . .	2 »
—	
Totale . . . . .	50 miliardi
=	

(È approvato).

## ART. 2.

Ferme restando tutte le altre disposizioni di cui alla citata legge 21 maggio 1955, n. 463, il servizio dei mutui è assunto dalla Azienda nazionale autonoma delle strade

## LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1956

statali a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57 e le rate di ammortamento dei singoli mutui saranno iscritte, con distinta imputazione e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche o degli Enti od Istituti mutuanti, con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale il mutuo stesso è stato contratto.

(È approvato).

## ART. 3.

L'agevolazione tributaria prevista nell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 21 maggio 1955, n. 463, non riguarda l'imposta sulle obbligazioni istituita con l'articolo 17 della legge 6 agosto 1954 n. 603.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legislazione vigente in materia di concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2366).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Modifiche alla legislazione vigente in materia di concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura ».

Il relatore, onorevole Veronesi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VERONESI, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione, recentemente approvato dalla V Commissione permanente del Senato, modifica i canoni dovuti dai concessionari delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura.

Come gli onorevoli colleghi sanno, nel 1947, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, i canoni furono decuplicati rispetto al 1937, ed elevati da venti a duecento lire. Successivamente, con legge 21 gennaio 1949, n. 8, considerato che l'amministrazione dello Stato non ritraeva alcun utile dalle concessioni stesse, mentre le ditte concessionarie andavano arricchendosi, il canone stesso fu portato a 1.500 lire per ettaro di terreno oltre alla concessione allo Stato della metà del valore del prodotto legnoso, eccettuato il frasame.

Senonché, questa forma di partecipazione a mezzadria fra Stato e concessionario, che

impegnava lo Stato ad interessarsi della vendita del prodotto o alla cessione in blocco della propria parte, si è dimostrata inattuabile o per lo meno piena di inconvenienti per l'amministrazione dello Stato, soprattutto per la mancanza di propri uffici provinciali adeguatamente attrezzati.

Il disegno di legge in discussione vuole eliminare ogni inconveniente ed ogni preoccupazione dello Stato e divide le pertinenze in tre classi, per ognuna delle quali fissa un equo canone annuo per ettaro, canone che, sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, può essere aumentato o ridotto, rispettivamente, fino al 30 o al 20 per cento della misura indicata.

Poiché abbiamo già avuto occasione di occuparci di questo problema, ritengo inutile ogni ulteriore illustrazione e raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

POLANO. Il nostro gruppo è favorevole all'approvazione del disegno di legge, ma deve fare una osservazione per quanto riguarda l'applicazione dei canoni. Riferendoci alle discussioni che si sono svolte in questa Commissione in occasione dell'approvazione della legge per lo sviluppo della pioppicoltura, ribadiamo la tesi che si debba concedere un trattamento di favore alle cooperative agricole ed agli affittuari non proprietari: per queste categorie noi proponiamo che sia applicata indistintamente la riduzione del 20 per cento sui canoni.

PRESIDENTE. Quando scadranno le attuali concessioni, automaticamente, per la nuova legge, le pertinenze idrauliche saranno concesse soltanto a quelle categorie per le quali ella chiede la riduzione del canone: si tratta, perciò, di attendere le scadenze. Se, invece, modifichiamo oggi il disegno di legge, ci troveremo nella necessità di doverlo rimandare al Senato.

MATTEUCCI. Penso che l'emendamento proposto dall'onorevole Polano si potrebbe trasformare in un ordine del giorno.

POLANO. Accetto la proposta dell'onorevole Matteucci.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

VERONESI, *Relatore*. Penso anch'io che un ordine del giorno in tal senso, si possa accettare.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono convinto che il disegno di legge meriti senz'altro l'approvazione di que-

## LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1956

sta Commissione, come del resto ha avuto quella del Senato. Se si considera che lo Stato rinuncia alla compartecipazione per quanto riguarda il legname e il frascame, si deve convenire sull'equità del canone.

Con questa legge e con quella approvata l'altro giorno noi sistemiamo per un lungo periodo di tempo la questione delle pertinenze idrauliche e della pioppicoltura.

Il Governo non si oppone all'ordine del giorno proposto dagli onorevoli Matteucci e Polano.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

**ART. 1.**

Le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali da assentire ai sensi del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, sono sottoposte al pagamento di un canone annuo per ettaro nella seguente misura:

- per le pertinenze di 1<sup>a</sup> classe lire 22.000;
- per le pertinenze di 2<sup>a</sup> classe lire 18.000;
- per le pertinenze di 3<sup>a</sup> classe lire 12.000;
- per le pertinenze di 4<sup>a</sup> classe lire 8.000.

L'autorità che procede alla concessione ha facoltà, sentito l'Ispettorato provinciale della agricoltura, di aumentare fino al 30 per cento o di ridurre sino al 20 per cento, la misura del canone annuo indicato nel comma precedente.

*(È approvato).*

**ART. 2.**

Il canone stabilito dal precedente articolo sostituisce gli oneri dovuti dai concessionari a norma dell'articolo 5 della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

*(È approvato).*

**ART. 3.**

La Commissione prevista dall'articolo 1 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338 convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, provvede, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla classificazione delle pertinenze idrauliche nelle classi stabilite dall'articolo 1, in base al grado di fertilità e di attitudine alla coltivazione delle pertinenze medesime.

*(È approvato).*

**ART. 4.**

Le disposizioni previste dagli articoli precedenti si applicano alle concessioni da assentire dopo l'entrata in vigore della presente legge.

I concessionari possono chiedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di regolare i rapporti in corso secondo le nuove norme: in questo caso debbono corrispondere la differenza fra il canone versato e quello stabilito dalla presente legge, con decorrenza dalla data della concessione. L'Amministrazione decide su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 1 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Matteucci e Polano hanno presentato il seguente ordine del giorno.

« La VII Commissione (Lavori pubblici) in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 2366 « Modifiche alla legislazione vigente in materia di concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura », invita e raccomanda al Governo, nell'attuazione di detta legge, di volere applicare, nei confronti delle cooperative di lavoratori e di piccoli coltivatori diretti, la riduzione del canone nella misura del 20 per cento, come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della predetta legge ».

**CARON, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Naturalmente, poiché non è il Governo che dà le concessioni, esso non potrà che far da tramite. Pertanto, io trasmetterò l'ordine del giorno al Ministero delle finanze, che è competente in materia.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'ordine del giorno.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Esecuzione a pagamento differito dei lavori di costruzione di un canale sussidiario

## LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1956

della vasca di Succivo (Napoli) » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2210):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

« Estensione delle provvidenze previste dalle leggi 14 febbraio 1949, n. 39, 9 novembre 1949, n. 939, e 1° ottobre 1951, n. 1133, ai danni causati dai terremoti del febbraio e marzo 1955 in provincia di Foggia » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2324):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

« Autorizzazione di spesa per le opere di navigazione interna del canale navigabile Mighiarino-Ostallato-Porto Garibaldi » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2325):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

« Ammontare dei mutui per il completamento, raddoppio o adeguamento di autostrade statali che l'A.N.A.S. è autorizzata a

contrarre in applicazione della legge 21 maggio 1955, n. 463 » (2375):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

« Modifiche alla legislazione vigente in materia di concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2366):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione*

Baghioni, Bianchi Chieco Maria, Bontade Margherita, Caiati, Camangi, Cervone, Curcio, De Biagi, De Capua, Di Leo, Filosa, Floreanini Gisella, Garlato, Geraci, Giacone, Gigha, Grezzi, Guariento, Matarazzo Ida, Matteucci, Merenda, Messinetti, Pacati, Pasini, Pignatone, Polano, Quintieri, Sanzo, Spadazzi, Veronesi, Zamponi.

*È in congedo.*

Basile Guido.

**La seduta termina alle 10,30.**

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI